

ALLEGATO A)

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO 2022

MISURA 3 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2023: € 2.425.000,00

- annualità 2024: € 2.300.000,00

§2 - Tipologia di intervento e finalità

La Regione Marche intende favorire la riqualificazione della rete degli impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio marchigiano, per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter praticare sport in impianti adeguati e conformi agli standard di sicurezza. Con il presente bando vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione di contributi regionali, in conto capitale, per interventi finalizzati alla riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in applicazione della L.R. 5/2012, art 14, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

Con la presente azione si intende fornire un sostanziale contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, fra cui l'Italia.

Significativo è il traguardo di potenziare e promuovere l'inclusione sociale nell'ambito dell'obiettivo 10, il traguardo di fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili nell'ambito dell'obiettivo 11, il traguardo di integrare le misure di contrasto al cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione territoriali pubbliche dell'obiettivo 13.

Inoltre si intende fornire un concreto contributo alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvata dal Consiglio Regionale in data 13 Dicembre 2021 con la DAAL n° 25 del 13/12/2021.

§3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Potranno presentare domanda di contributo le seguenti tipologie di soggetti:

- Enti locali (Province, Comuni, Comunità Montane) della Regione Marche per gli impianti pubblici di proprietà;
- Unioni di Comuni della Regione Marche per gli impianti pubblici di proprietà;
- Università delle Marche;
- Federazioni sportive olimpiche, federazioni sportive paralimpiche, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP. Laddove tali organismi/organizzazioni sportive si configurino come soggetti giuridici di diritto privato è necessario che abbiano in convenzione/concessione l'impianto sportivo di proprietà pubblica oggetto del contributo con una scadenza della stessa successiva al 01/01/2028;

- Associazioni e Società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, iscritte al registro CONI da almeno 2 anni precedenti quello di presentazione della istanza di contributo, nonché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, e che abbiano in convenzione/concessione impianti sportivi di proprietà pubblica oggetto del contributo con una scadenza della stessa successiva al 01/01/2028.

Il soggetto richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale nella Regione Marche;
- b) realizzare prevalentemente la propria attività sul territorio della Regione Marche;
- c) essere iscritte nel Registro Coni Nazionale/CIP Nazionale da almeno due anni. Il possesso di tale requisito si intende con riferimento all'anno sportivo in corso al momento della domanda e all'anno precedente;
- d) avere adeguato il proprio regolamento alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 376 del 14/12/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", ove prescritto dalla L.R. n. 5 del 2 aprile 2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" - comma 2, art. 24 - (per le organizzazioni e gli organismi sportivi). Ai fini della dimostrazione del requisito, sarà necessario produrre idoneo regolamento o atto organizzativo da cui si evinca esplicitamente il rimando alla normativa citata;
- e) il soggetto richiedente, con o senza personalità giuridica, non dovrà avere carattere professionistico né perseguire fini di lucro;
- f) il soggetto richiedente non deve fornire beni o servizi al di fuori del territorio nazionale (ai fini della verifica sugli aiuti di stato);
- g) l'attività svolta dal beneficiario non è tale da attirare clienti da altri Stati membri e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri (ai fini della verifica sugli aiuti di stato);
- h) in caso di Ente Pubblico, essere proprietario dell'impianto sportivo oggetto della domanda di contributo, collocato all'interno della regione Marche;
- i) in caso di organismi/organizzazioni sportive che si configurino come soggetti giuridici di diritto privato, essere titolare di una convenzione/concessione l'impianto oggetto di domanda di contributo, collocato nella Regione Marche, avente una durata con scadenza non antecedente il 01/01/2028 (sono escluse forme contrattuali che prevedano il tacito rinnovo). Tale convenzione/concessione dovrà prevedere, al momento della domanda, esplicitamente, la possibilità di effettuare gli interventi oggetto della domanda di contributo ovvero specifica autorizzazione determinata con specifico atto dall'Ente Pubblico proprietario dell'impianto;
- j) i beneficiari del contributo devono garantire, attraverso una deliberazione dell'organo competente, la destinazione degli impianti e delle attrezzature oggetto di contributo per le medesime finalità per cui sono stati ammessi a finanziamento, rispettivamente per un periodo di almeno 6 anni relativamente agli impianti e di almeno 5 anni per le attrezzature, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del finanziamento concesso, pena la revoca totale del contributo.

§4 - Requisiti di ammissibilità delle domande

Le domande di contributo devono soddisfare i seguenti requisiti preliminari di ammissibilità per poter essere ammesse al contributo:

- a) riguardare interventi su impianti sportivi collocati nella Regione Marche censiti nella banca dati degli impianti sportivi gestita da Sport e Salute spa (<https://dbimpiantisportivi.coni.it/it/user/login?destination=it>) o non censiti, che verranno censiti a seguito dei lavori oggetto del contributo;
- b) riguardare interventi localizzati sul territorio della regione Marche, i cui lavori siano stati avviati dopo l'approvazione del presente avviso;
- c) riguardare interventi di costo complessivo pari o superiore alla soglia minima di spesa ammissibile determinata in euro 40.000,00 (compresa IVA). Ai fini della determinazione di tale soglia minima, viene preso in considerazione il quadro economico di spesa al netto delle voci non ammissibili ai sensi del § 12 del presente bando e dell'iva qualora sia recuperabile ai sensi della normativa vigente;
- d) riguardare progetti per i quali non siano già stati ottenuti contributi e/o finanziamenti pubblici, ad eccezione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo. Nel caso in cui l'istante si trovi nella condizione di poter usufruire di più contributi a valere sul medesimo progetto, dovrà effettuare una scelta alternativa fra i diversi contributi concessi;
- e) riguardare interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani paesaggistico-ambientali vigenti;
- f) riguardare interventi con livello progettuale di progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, corredato del parere preventivo in linea tecnico-sportiva del Coni per l'intero impianto sportivo;
- g) riguardare impianti per i quali sia garantito, antecedentemente o a seguito dell'intervento oggetto di finanziamento, la piena e completa accessibilità a tutti gli spazi e le aree aperte al pubblico, nonché l'accessibilità degli spazi destinati alla pratica sportiva e agli spogliatoi.
- h) per gli impianti che prevedano la presenza del pubblico, in esito alla conclusione dei lavori, l'impianto deve possedere le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti.

La carenza di uno o più requisiti previsti dalla presente Misura determina la non ammissibilità alla fase di valutazione.

§5 - Modalità di presentazione delle domande e gestione dei progetti

Ciascun soggetto giuridico potrà presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto beneficiario presentasse più di una domanda sarà presa in considerazione solo quella ricevuta per ultima.

Non sono ammissibili, altresì, più domande riferite al medesimo impianto sportivo, nemmeno se presentate da soggetti differenti.

Se presentati dal soggetto gestore, la progettualità deve essere preventivamente approvata dal soggetto proprietario con idoneo atto.

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata dal legale rappresentante (nel caso di Enti Locali ed Unioni di Comuni, anche da persona autorizzata in base a regolamentazione interna) esclusivamente online tramite il sistema informativo Sigef, messo a disposizione da Regione Marche (<https://sigef.regione.marche.it>):

dalle ore 09:00 del giorno 01/08/2022

alle ore 17:00 del giorno 15/11/2022.

Non potranno essere accolte domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente avviso o fuori dai termini indicati.

La domanda dovrà essere presentata tramite accesso al seguente indirizzo <https://sigef.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIGEF delle dichiarazioni e dei dati richiesti dal bando;
- caricamento su SIGEF degli allegati richiesti dal bando;
- il sistema informativo restituirà la “ricevuta di protocollazione” attestante la data di arrivo della domanda.

Ai fini della determinazione del termine di ammissibilità, farà fede la data e l’ora di invio telematico della domanda per la protocollazione.

Le domande devono contenere i seguenti allegati:

- 1) regolamento conforme alle disposizioni di cui all’art. 6 della Legge n. 376 del 14/12/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” (solo per le domande presentate dai soggetti gestori);
- 2) contratto di concessione (solo per le domande presentate dai soggetti gestori);
- 4) parere tecnico/sportivo rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della vigente normativa per l’intero impianto sportivo;
- 5) atto di autorizzazione da parte dell’organo competente alla presentazione della domanda di contributo;
- 6) atto del soggetto proprietario dell’impianto sportivo di approvazione del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo comprendente almeno:
 - a) relazione tecnica illustrativa (con evidenziate le caratteristiche di progetto che determinano il punteggio di valutazione di cui al §9, attestazione di conformità dell’intero impianto sportivo rispetto alla normativa vigente in materia di accessibilità, attestazione di conformità per la presenza del pubblico qualora necessaria, evidenziazione della spesa relativa all’efficientamento energetico, eventuali suddivisioni del progetto che determinino la necessità di procedere a molteplici affidamenti contrattuali, le spese non ammissibili quali quelle necessarie alla realizzazione di postazioni ricarica veicoli, tracciati ciclo-pedonali, aree parcheggio ed altre tipologie ai sensi di quanto previsto al §12);
 - b) quadro economico generale con le principali voci di costo, con evidenziazione degli importi destinati all’efficientamento energetico;
 - c) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - d) disegni illustrativi principali.

Gli interventi relativi all’efficientamento energetico dovranno essere ricompresi, ai fini del presente bando, in uno specifico lotto funzionale/stralcio esecutivo o, in ogni caso, evidenziati in una contabilità distinta, anche se affidati al medesimo appaltatore che realizzerà la restante parte dei lavori.

Nella procedura telematica di richiesta del contributo, il soggetto richiedente dovrà inserire i dati del quadro economico in un prospetto riassuntivo semplificato, che sarà utilizzato dal sistema quale riferimento per il calcolo del contributo. Così come dovrà riportare, in altri campi della procedura, dati ed elementi informativi

sull'intervento, necessari all'esame e valutazione dell'istanza. In caso di disallineamenti dei dati cartacei allegati con quelli inseriti nell'applicativo informatico <https://sigef.regione.marche.it> verranno considerati solo questi ultimi.

Le domande prive di uno o più documenti sopra indicati saranno considerate non ammissibili, qualora non integrate nei termini previsti dal presente avviso al §17.

§6 - Contribuzione regionale

Il presente avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, come di seguito determinato:

- per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente fino a 5 mila abitanti il contributo è pari all'80% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di € 100.000,00;
- per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5 mila abitanti il contributo è pari al 60% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di € 100.000,00.

La Regione Marche per la gestione dell'intervento si avvale della collaborazione a titolo gratuito del Comitato Regionale Marche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Il Comitato Regionale Marche del CONI, quale struttura territoriale del CONI, tramite i propri servizi ed i propri Organi, fornirà la consulenza tecnica sia alla Regione ai fini della attuazione della Misura che ai soggetti che possono accedere ai contributi per quanto concerne la progettazione degli interventi, nonché per il rilascio dei pareri di propria competenza, estesi all'intero impianto sportivo.

Non è possibile cumulare l'aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto pubblico che siano relative al medesimo progetto presentato a valere sulla presente Misura, fatto salvo il contributo in conto interessi effettuato dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Il presente avviso consente, come ulteriore possibilità di finanziamento la richiesta da parte dei soggetti beneficiari del contributo regionale, di un finanziamento agevolato, da effettuarsi direttamente all'Istituto per il Credito Sportivo, limitatamente alla quota di progetto non coperta da contributo regionale, senza limite di importo.

In tal caso, i soggetti diversi dagli Enti locali potranno avere accesso al Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003).

§7 - Regime d'aiuto

Il presente avviso ha come finalità principale quella di sostenere interventi di riqualificazione e miglioramento del patrimonio dell'impiantistica sportiva regionale che non rilevino ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1, e caratterizzati dalla presenza delle seguenti caratteristiche:

- "rilevanza locale": le strutture sportive e ricreative sono destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri" (vedi Paragrafo 6.3. Incidenza sugli scambi, Punto 197, lettera a), Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di

Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2016/C 262/01);

- assenza di "attività economica", intesa come "qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato" (Paragrafo 2.1, punto 7 della citata Comunicazione), escludendo da tale categoria quelle attività per le quali l'uso economico rimane puramente accessorio, ossia quelle attività direttamente connesse all'utilizzo dell'infrastruttura o per esso necessarie o intrinsecamente legate al suo uso principale non economico.

Le attività economiche accessorie:

- devono avere consistenza limitata rispetto alla capacità dell'infrastruttura, e rientrano in questa casistica i servizi comunemente aggiuntivi alle infrastrutture (come ristoranti, negozi o parcheggi a pagamento), che sono quasi esclusivamente utilizzate per attività non economiche;
- non hanno, generalmente, alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri in quanto è improbabile che tali servizi attraggano clienti da altri Stati membri ed il loro finanziamento ha un'incidenza più che marginale sugli investimenti (Paragrafo 7.2.1, Punto 207 della citata Comunicazione).

Quindi, i criteri da adottare per la valutazione dell'assenza di attività economica e/o di presenza di rilevanza locale sono i seguenti:

- essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello sport;
- riguardare impianti sportivi per i quali non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività economica o per i quali l'attività economica è residuale;
- riguardare impianti sportivi aventi interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento;
- escludere che vi sia impatto sulla concorrenza tra stati membri e neppure attrazione di investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale impianto sportivo;
- riguardare strutture sportive che non sono né saranno, grazie al contributo di cui al presente Bando, omologate dalle Federazioni Sportive nazionali per lo svolgimento di eventi sportivi internazionali.

In relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato, le relative informazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi, dovranno essere rese dai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda, i quali dichiareranno la sussistenza delle condizioni per la non applicabilità degli aiuti di stato.

Qualora, in base alle dichiarazioni rese in fase di domanda ovvero in esito all'istruttoria condotta siano verificate le condizioni per la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità degli aiuti di stato, il contributo sarà concesso in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis».

§8 - Interventi ammessi a contributo e vincoli

I contributi saranno concessi a favore degli impianti sportivi esistenti di proprietà di enti pubblici al fine di migliorarne la fruibilità e la qualità dei servizi offerti agli utenti, per i seguenti interventi:

- ristrutturazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria
- efficientamento energetico (dovranno essere ricompresi in un lotto/stralcio funzionale distinto rispetto al resto dei lavori o, in ogni caso, evidenziati in una contabilità distinta)
- attrezzature fisse e strumenti per la pratica di discipline olimpiche/paralimpiche, fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva.

Per quanto concerne l'abbattimento di barriere architettoniche, l'impianto deve garantire, antecedentemente o a seguito dell'intervento oggetto di finanziamento, la piena e completa accessibilità a tutti gli spazi e le aree aperte al pubblico, nonché l'accessibilità degli spazi destinati alla pratica sportiva e agli spogliatoi.

Tale requisito dovrà essere adeguatamente dimostrato pena la non ammissibilità dell'istanza alla fase di valutazione. La dimostrazione dovrà avvenire nell'ambito di uno specifico paragrafo della relazione tecnica di progetto, con l'ausilio di disegni e fotografie, nel quale vengono evidenziati almeno i seguenti aspetti:

- delimitazione del perimetro dell'impianto oggetto di intervento;
- percorsi di accesso e collegamento con il parcheggio/parcheggi;
- accesso/i all'impianto per sportivi e pubblico;
- accesso alle singole aree all'interno dell'impianto (campi da gioco, spogliatoi, tribune, altri spazi per attività o servizi etc.);
- criticità e barriere rilevate per ciascuna area;
- soluzioni progettuali per il superamento delle barriere ed il miglioramento dell'accessibilità.

Per gli impianti che prevedano l'omologazione per la presenza del pubblico in esito alla conclusione dei lavori, l'impianto deve possedere le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti. Nell'ambito della relazione tecnica di progetto, dovrà essere attestato il possesso dei requisiti necessari e delle relative autorizzazioni, ovvero le soluzioni progettuali che consentiranno di ottenerli.

Per quanto attiene alla dotazione di attrezzature si deve tener conto che queste devono avere una vita economica di almeno 5 anni.

La verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità sia di carattere soggettivo che oggettivo, sarà accertata dalla competente struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport in collaborazione con il CONI Marche.

§9 - Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

La carenza di uno o più requisiti previsti al § precedente determina la non ammissibilità alla fase di valutazione.

Si procederà successivamente alla valutazione delle domande presentate attribuendo a ciascuna il punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

Criterio

Miglioramento condizione impianti sportivi.

Agibilità (x):

- da non agibile ad agibile: punti 5

Pubblico (y):

- da non omologato per il pubblico ad omologato per il pubblico: punti 5

Pratica sportiva (z):

- da classificato come impianto complementare a classificato come impianto sportivo di esercizio: punti 5

- da classificato come impianto complementare ad omologato come impianto sportivo agonistico: punti 10

- da classificato come impianto sportivo di esercizio ad omologato come impianto sportivo agonistico: punti 8

Totale punteggio: $x + y + z$

Numero di impianti (agibili) per disciplina sportiva presenti nel territorio comunale rispetto alla popolazione residente.

Viene considerata la disciplina sportiva praticabile nell'impianto oggetto di intervento, a seguito della conclusione del progetto.

Se la disciplina sportiva praticabile nell'impianto oggetto di intervento è unica, si calcola il seguente quoziente: n. impianti all'interno dei quali può essere praticata quella disciplina, presenti nel territorio comunale, incluso l'impianto oggetto di contributo / popolazione residente al 31/12/2021 nel Comune sede dell'impianto.

Se le discipline sportiva praticabili nell'impianto oggetto di intervento sono molteplici, si effettua il medesimo rapporto per ciascuna disciplina e viene effettuata la media aritmetica dei rapporti ottenuti per singola disciplina.

Rapporto impianto/1000 residenti	Punteggio assegnato
Fino a 0,0002	2
Oltre 0,0002 fino a 0,000066	4
Oltre 0,000066 fino a 0,000033	6
Oltre 0,000033	8

Intervento finalizzato ad incrementare le discipline sportive praticabili nell'impianto (polivalenza).

Se a seguito dell'intervento l'impianto verrà classificato/omologato per la pratica di ulteriori discipline sportive rispetto a quelle antecedenti l'intervento, si assegnano 3 punti per ciascuna nuova disciplina se l'impianto verrà classificato come impianto sportivo di esercizio, 5 punti per ciascuna nuova disciplina se verrà omologato come impianto sportivo agonistico, fino ad un massimo di 10 punti complessivi.

Livello di progettazione esecutiva.

Il requisito, da dimostrare con l'atto di approvazione del progetto esecutivo, consente l'assegnazione di punti 5.

Impianto ubicato nel territorio di comuni sotto i 5 mila abitanti.

La soglia, individuata con riferimento alla popolazione residente alla data del 31/12/2021, consente l'assegnazione di punti 5.

Interventi su impianti finalizzati alla pratica delle discipline paralimpiche.

Se l'impianto consegue la classificazione/omologazione per la pratica di discipline paralimpiche, vengono assegnati:

- punti 5 se l'impianto è classificato come impianto sportivo di esercizio
- punti 7 se omologato come impianto sportivo agonistico

Indice di copertura del fabbisogno energetico (i dati ed i valori, indicati ai fini del calcolo del presente punteggio, dovranno scaturire dal documento di diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 102/2014, che costituisce necessario presupposto per l'assegnazione del presente punteggio).

Se il progetto prevede interventi di efficientamento energetico:

viene determinato il fabbisogno energetico distintamente per ciascuna fonte (elettricità, gas ...).

Sulla base dei consumi effettivi sostenuti nel 2019, eventualmente aumentati

- dei consumi aggiuntivi presunti determinabili a seguito dell'intervento, eventualmente diminuiti
- dei consumi inferiori presumibili a seguito dell'efficientamento ottenibile a seguito dell'intervento.

Viene determinata la capacità produttiva nominale di energia da fonti rinnovabili installate a seguito dell'intervento, eventualmente sommata a quella già installata e funzionante.

Viene calcolata la percentuale di copertura del fabbisogno energetico sia essa inferiore che superiore al 100%.

Viene assegnato un punteggio pari a 0,4 per ciascun punto percentuale di copertura del fabbisogno energetico raggiungibile a seguito dell'intervento.

Punteggio: % copertura fabbisogno * 0,4

(in caso di molteplici fonti, si opererà la media delle % di copertura)

In ogni caso il punteggio conseguibile avrà un massimale di 40 punti.

Ai sensi della L.R. n. 10/2021, sarà possibile attribuire un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti qualora l'eccedenza di produzione energetica (% superiore al 100%) venga destinata ad una comunità energetica rinnovabile (CER).

Impianto ubicato nell'area dei Comuni del cratere sisma 2016/2017: punti 5

Impianto ubicato nelle aree interne della Regione Marche, ai sensi della definizione Strategia Aree Interne: punti 5

Il riferimento è ai comuni delle Aree Interne individuati ai sensi della DGR n. 1126/2014 e 1308/2014 e s.m.i.

Allestimento di aree/spazi interni all'impianto, attualmente non fruibili, per finalità motorio-ricreativa e sportiva.

Viene considerata la superficie recuperata in mq per renderla fruibile per finalità motorio-ricreativa e sportiva e vengono assegnati:

- punti 0,05 ogni mq di superficie scoperta allestita e finalizzata;

- punti 0,1 ogni mq di superficie coperta allestita e finalizzata.

In ogni caso il punteggio conseguibile avrà un massimale di 5 punti.

Utilizzo di superfici verdi verticali/orizzontali per l'efficienza energetica e/o per mitigare l'impatto ambientale (escluse le superfici dei campi da gioco):

se il progetto prevede la realizzazione di superfici verdi verticali/orizzontali, vengono assegnati:

- punti 0,05 ogni mq di superficie destinata all'efficienza energetica;

- punti 0,02 ogni mq di superficie destinata a mitigare l'impatto ambientale.

I mq computabili vengono conteggiati sullo sviluppo prevalente fra quello orizzontale o verticale.

In ogni caso il punteggio conseguibile avrà un massimale di 5 punti.

Interventi di installazione di postazioni per la ricarica elettrica di automezzi, cicli e motocicli (non finanziabile di per sé):

- installazione di posto auto con ricarica: punti 1 per ciascun posto auto riservato alla ricarica elettrica di veicoli;

- installazione di postazione per ricarica cicli e motocicli: punti 1 per ciascuna postazione riservata alla ricarica elettrica di cicli e motocicli.

In ogni caso il punteggio conseguibile avrà un massimale di 5 punti.

Interventi di integrazione dell'impianto con percorsi ciclo-pedonali (non finanziabile di per sé): punti 5

Qualora non sia già presente, sarà oggetto di assegnazione di punteggio aggiuntivo la connessione dell'impianto sportivo con percorsi ciclo-pedonali esistenti.

La connessione, dovrà essere prevista e realizzata o nell'ambito della progettualità oggetto di partecipazione al bando (anche se non finanziabile fra gli interventi e le spese ammissibili), ovvero nell'ambito di separato intervento all'interno della programmazione approvata dall'Ente proprietario dell'impianto sportivo e realizzata entro i termini di rendicontazione finale previsti dal presente avviso.

L'attribuzione dei punteggi potrà essere effettuata solamente a condizione che il possesso dei requisiti sia adeguatamente documentato nel progetto trasmesso. L'assenza di tali informazioni potrà essere motivo di non attribuzione dei punteggi.

Il punteggio complessivo (fino ad un massimo di 127 punti) raggiunto da ogni singolo richiedente determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza le domande che presentano una spesa maggiore. A parità di spesa, si procederà al sorteggio.

Per la valutazione dei criteri di valutazione e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà nominata una commissione valutatrice con decreto del Dirigente del Settore Istruzione Innovazione sociale e Sport.

La commissione valutatrice avrà il compito di assegnare i punteggi previa verifica della rispondenza e del possesso dei requisiti indicati al presente paragrafo.

§10 - Approvazione della graduatoria

Con decreto della competente struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport verrà emanato il decreto di approvazione della graduatoria con l'assegnazione dei contributi spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria ed i progetti ammessi a finanziamento saranno pubblicati al seguente link, con valore di comunicazione ai beneficiari:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2022> (Misura 3).

§ 11 - Comunicazione di finanziabilità delle domande ed accettazione del contributo.

Qualora la domanda sia collocata utilmente in graduatoria e risulti finanziabile sulla base delle risorse stanziare, la Struttura regionale competente decreterà l'ammissione della istanza alla concessione dei contributi previsti dal presente bando, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, determinando:

- l'importo massimo della spesa ammissibile sulla quale far valere il contributo regionale;
- la misura del contributo regionale a valere sull'importo sopra detto;

e ne darà comunicazione all'interessato.

Il soggetto richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo regionale, dovrà trasmettere alla Regione, nelle modalità indicate, la seguente documentazione:

1. dichiarazione di accettazione del contributo regionale alle condizioni e nei termini previsti dall'atto dirigenziale di assegnazione;
2. cronoprogramma dell'intervento;
3. codice Unico di Progetto (C.U.P.) ai sensi della legge n. 3/2003 articolo 11 e della delibera C.I.P.E. del 27 dicembre 2002, n. 143.

L'importo concesso sarà imputato all'esercizio di competenza con riferimento alla data prevista di avvio dei lavori (per la quota di anticipazione del 51,33%) e di conclusione dei lavori e rendicontazione finale (per la quota di saldo finale).

L'avvio dei lavori dovrà avvenire in ogni caso entro l'anno 2023.

Per i lavori che prenderanno avvio nel corso dell'anno 2022, la relativa quota di anticipazione sarà in ogni caso imputata ed erogata nell'esercizio 2023 a seguito di presentazione della domanda di pagamento.

La conclusione dei lavori, inclusa la relativa rendicontazione finale dovrà avvenire entro e non oltre l'anno 2024.

Per i lavori che si concluderanno nel corso dell'anno 2023, la relativa quota di saldo sarà in ogni caso imputata ed erogata nell'esercizio 2024, a seguito di presentazione della domanda di pagamento e rendicontazione finale.

§ 12 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione del progetto di intervento, di seguito elencate:

- lavori, opere civili ed impiantistiche strettamente collegate alla realizzazione dell'intervento;
- spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (spese di progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) soltanto se sostenute per l'affidamento dell'incarico all'esterno del soggetto beneficiario, nel limite del 7% del costo complessivo del progetto ammesso a contributo;
- spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento (materiali e relativa mano d'opera, ivi compresi i componenti e le strutture già realizzate in fabbrica, impianti tecnologici);
- spese per l'acquisto di attrezzature sportive di tipo fisso e di stretta pertinenza dell'impianto sportivo (ad esempio le porte dei campi di calcio/calciotto, le reti dei campi da tennis/pallavolo, i canestri dei campi di basket, ecc.) che possano costituire incremento patrimoniale dell'impianto sportivo di proprietà pubblica e che in ogni caso al termine dell'eventuale convenzione/concessione in corso entrino a far parte del patrimonio dell'ente pubblico proprietario dell'impianto;
- spese connesse ad interventi di miglioramento dell'accessibilità, della messa in sicurezza e, più in generale, della fruizione "priva di rischi" di strutture o infrastrutture;
- spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva, purché ritenute pertinenze necessarie alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva degli impianti sportivi, fino ad un massimale del 20% del progetto complessivo;
- l'IVA, esclusivamente nei casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperata, rimborsata o compensata dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui gli stessi soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).

Dette spese sono ammissibili purché fatturate al soggetto beneficiario e dallo stesso quietanzate successivamente alla pubblicazione del bando.

§13 - Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili tutte le spese non iscrivibili alle voci indicate al punto precedente. Inoltre, non sono ammissibili:

- le spese inerenti all'acquisto di attrezzature di "corredo" di rapido deterioramento e di beni di consumo;
- gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
- le spese relative ad interventi riguardanti gli impianti di risalita;
- le spese relative a parcheggi, aree e percorsi urbani ed extraurbani, piste ciclabili, postazioni e colonnine di ricarica mezzi elettrici;
- gli interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
- le opere non strettamente pertinenti, in via esclusiva, alla struttura o impianto oggetto della richiesta di contributo;
- i beni e/o le strutture acquistati o da acquistare in leasing;

- le spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario.

Affinché una spesa sia considerata ammissibile, oltre a fare riferimento alle tipologie sopra indicate, deve rispettare i seguenti principi generali:

- le spese sostenute e rendicontate dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'intervento, i termini di consegna;
- le spese sostenute devono essere comprovate da fatture quietanzate e il cui pagamento sia tracciabile; ove non sia prevista l'emissione della fattura, da un documento avente forza probatoria equivalente; per gli enti pubblici la quietanza è comprovata dal mandato di pagamento;
- in nessun caso sono ammissibili pagamenti in contanti e/o compensazioni tra fatture;
- i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità della transazione finanziaria;
- l'importo del contributo non potrà essere variato in aumento nemmeno qualora a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dovessero risultare maggiori e nel contempo ammissibili;
- i costi sono riconosciuti solo se sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario per l'importo complessivo dell'investimento;
- le spese sostenute dal beneficiario per la preparazione, all'interno del proprio organismo, degli elaborati tecnici del progetto di intervento (compresi gli stipendi del personale dipendente) non sono ammissibili a finanziamento. Sono pertanto esclusi anche gli incentivi contrattuali destinati al personale dipendente dell'ente beneficiario per attività connesse alla realizzazione delle opere;
- non sono ammissibili le spese sostenute per la pubblicazione delle gare d'appalto (GU e spazi sui giornali) e le spese inerenti le forme di pubblicizzazione dell'intervento (cartellonistica, targhe permanenti, materiale informativo, ecc);
- non sono ammissibili a rendicontazione somme non ricomprese nel certificato di regolare esecuzione.

§14 - Realizzazione dell'intervento, decadenza, revoca, proroghe e controlli

I lavori dovranno essere avviati non antecedentemente alla approvazione del presente avviso, dovranno essere eseguiti conformemente al progetto approvato e garantirne la completa funzionalità.

Il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport disporrà la revoca totale del contributo nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- mancato rispetto dei termini indicati al §10, fatta salva la concessione di una proroga;
- parziale realizzazione dell'intervento, attestata da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta inferiore all'80% di quella originariamente ammessa a contributo, purché la riduzione della spesa non

sia imputabile esclusivamente al ribasso in sede di offerta, oppure a variazioni contabili dovuti all'aliquota iva applicabile, oppure a meri risparmi di spesa qualora sia in ogni caso garantita la realizzazione completa e funzionale del progetto approvato. Qualora la riduzione di spesa determini una riduzione del contributo al di sotto del massimale previsto, si applicherà una riduzione proporzionale del contributo concesso sulla base della percentuale di contributo applicata in fase di ammissione;

- mancata presentazione della rendicontazione, comprensiva della documentazione che certifica la spesa, entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente autorizzate;
- realizzazione di opere non conformi alla normativa di settore (quale, a titolo di esempio, la normativa sulla sicurezza, sull'accessibilità, sull'agibilità ...);
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico all'uopo incaricato;
- mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale, con particolare riferimento alla normativa sui contratti pubblici;
- mancata disposizione dei vincoli di cui al §3, lettera j);
- variazione sostanziale del progetto, tale da snaturare le finalità e i caratteri propri del progetto oggetto di contributo;
- qualora si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate.

Al fine di accertare l'effettiva realizzazione del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca del contributo i soggetti beneficiari non hanno diritto alla eventuale quota residua ancora da erogare e dovranno restituire la somma eventualmente già liquidata, maggiorata degli interessi legali.

Dopo aver acquisito agli atti fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea, con le modalità stabilite nella stessa comunicazione.

La suddetta struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della procedura di revoca, la struttura regionale adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. Qualora invece, ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, dispone, con provvedimento motivato, la

revoca e l'eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali e comunica il provvedimento stesso al beneficiario mediante PEC.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra indicati, ed in presenza di un'adeguata motivazione che dimostri che il ritardo non dipende dalla volontà del soggetto beneficiario, potrà essere concessa una deroga da parte della Regione Marche.

Eventuali proroghe potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario, per un periodo non superiore a sei mesi. Le proroghe dovranno obbligatoriamente essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.

La decadenza del contributo concesso sarà dichiarata dal Dirigente della competente struttura regionale che potrà valutare, a suo insindacabile giudizio tenendo conto della gravità e del pregiudizio arrecato ai presupposti o alle indicazioni del bando, anche la adozione di provvedimenti di riduzione del contributo.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione alla Regione Marche mediante un messaggio di posta elettronica certificata, proveniente da casella intestata al soggetto, attraverso la funzione di comunicazione al beneficiario della piattaforma Sigef.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o di rideterminazione dei contributi concessi, il beneficiario dovrà provvedere a restituire tutte le somme eventualmente già percepite, opportunamente rivalutate, gravate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di recupero. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca o di rideterminazione del contributo.

§15 - Variazioni progettuali

Il progetto definitivo, così come approvato per la partecipazione al presente avviso, non potrà essere variato antecedentemente all'avvio dei lavori, neanche contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.

Le uniche modifiche che possono essere apportate, sono quelle relative ad una ripartizione in lotti funzionali o stralci di esecuzione, ovvero modifiche in senso ampliativo del progetto. Il progetto ampliato dovrà ricomprendere in ogni caso, al suo interno, il medesimo progetto originariamente approvato dalla commissione di valutazione e le ulteriori spese relative all'ampliamento non saranno in ogni caso ammissibili ai fini della rendicontazione finale.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e finanziata. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso.

Qualsiasi variante del progetto esecutivo, anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento, dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, approvata con atto dell'Ente Pubblico proprietario dell'impianto.

L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell'approvazione del progetto.

Le somme a disposizione sono ammissibili solo se utilizzate per esigenze documentate ed attestati dal direttore dei lavori e verificate dal rup, che risultino dalla relazione conclusiva e dal certificato di regolare esecuzione.

Non sono ammessi spese derivanti da affidamenti in economia a valere sulle somme a disposizione.

Dovrà evincersi con chiarezza, dagli atti di progettazione e di gara, se la realizzazione del progetto ammesso avverrà con un unico contratto o più affidamenti sulla base delle esigenze tecniche rilevate e nel rispetto dei principi e degli articoli del codice dei contratti pubblici vigente.

§16 - Domanda di pagamento e rendicontazione finale

Le somme spettanti a titolo di anticipazione e saldo saranno erogate a seguito della presentazione della domanda di liquidazione nella piattaforma Sigef nelle seguenti tempistiche e modalità:

- a. 51,33% del contributo a titolo di anticipo in seguito ad apposita istanza recante la comunicazione di inizio dei lavori e, per i soggetti privati che hanno presentato domanda in qualità di gestori dell'impianto, anche di idonea polizza fideiussoria a garanzia delle somme anticipate. La polizza dovrà avere una durata coerente con la conclusione dei lavori e dell'iter di rendicontazione. **La domanda di pagamento potrà essere presentata nell'anno 2023;**
- b. 48,67% del contributo a titolo di saldo, su richiesta del soggetto assegnatario, a seguito del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione delle opere e di acquisizione della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate. **La domanda di pagamento potrà essere presentata nell'anno 2024.**

Il contributo sarà liquidato a seguito della avvenuta rendicontazione che dovrà comprendere la seguente documentazione:

- relazione conclusiva dell'intervento;
- rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello stesso;
- copie delle fatture e dei giustificativi di spesa corredati dalla documentazione di quietanza attestante l'avvenuto pagamento (con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto assegnatario del contributo);
- certificato di regolare esecuzione, eventuali omologazioni, collaudi o attestazioni di conformità necessarie in base alle caratteristiche di progetto ed in ottemperanza alle lettere g) ed h) del §4, nonché al parere tecnico/sportivo rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della vigente normativa per l'intero impianto sportivo;
- documentazione fotografica sull'avanzamento dei lavori e sull'intervento concluso;
- atto di inalienabilità e vincolo di destinazione.

Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso e i beneficiari dovranno fornire le integrazioni richieste entro 15 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Regione Marche procederà con la revoca del contributo assegnato.

In caso di scostamento dal progetto originario che comporti una diversa valutazione del progetto stesso rispetto alla valutazione di qualità progettuale, originariamente stabilita, in sede di rendicontazione finale verrà applicata una penalità proporzionale al minor punteggio di valutazione da applicarsi sul valore del contributo da riconoscersi a seguito dell'approvazione del rendiconto.

§17 - Richieste di chiarimento o integrazione

In qualsiasi fase dell'iter di svolgimento del presente bando, la Regione Marche può richiedere, attraverso la piattaforma Sigef – funzione di comunicazione al beneficiario – chiarimenti, integrazioni o trasmettere comunicazioni sugli esiti istruttori. In tal caso, il beneficiario è tenuto a rispondere e trasmettere quanto richiesto entro il termine di 15 giorni.

In caso di permanenza dell'inadempimento da parte del beneficiario, la Regione Marche, previa diffida ad adempiere, avvierà il procedimento di revoca del contributo assegnato.

In caso di pre-avviso di revoca o diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 214/1990, il termine per la presentazione di controdeduzioni è pari a 10 giorni.

§ 18 Controlli successivi

La Regione Marche potrà effettuare controlli a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo: eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotte alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC (fa fede la ricevuta di avvenuta consegna).

§ 19 – Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

§20 – Informazioni e Responsabile del procedimento

Tutte le informazioni sono reperibili anche al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2022>

Responsabile del procedimento: Giovanni D'Annunzio

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

Tel. 071 806 3548

e-mail: giovanni.dannunzio@regione.marche.it

PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it

Per informazioni ed assistenza amministrativa relative al bando:

Istruttore: Carlo Dubbini

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

Tel. 071 806 3699

e-mail: carlo.dubbini@regione.marche.it

Istruttore: Caterina Zenobi

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

Tel. 071 806 3584

e-mail: caterina.zenobi@regione.marche.it

Istruttore: Eduardo Javier Caprio

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

Tel. 071 806 3599

e-mail: eduardojavier.caprio@regione.marche.it

Per assistenza Tecnica Sigef:

Tel. 071 806 3995

e-mail: helpdesk.sigef@regione.marche.it

Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica:
settore.istruzioneinnovacionesport@regione.marche.it

§21 – Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

§22 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributo di cui alla LR n. L. R. 5/2012 ed alla DGR n. 493/2022.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione del contributo. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L.R. n. 5/2012 e DGR n. 493/2022

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Ente in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche

impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigenti della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

